



L'ASSISTENZA DI BASE AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

L'ausilio agli alunni disabili a cura dei
collaboratori scolastici

La normativa sull'assistenza scolastica agli alunni disabili fino alla legge 104/92

- Prima legge organica per la scuola RD 3725 del 1859: il problema era l'analfabetismo, gli alunni con disabilità sono esclusi.
- Costituzione della Repubblica Italiana art. 3
«... rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»
- Nel 1953 abbiamo le scuole speciali,
- Nel 1962 le classi differenziate,
- Nel 1977 con la legge 517 si prevedono *forma di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps* con insegnanti specializzati.
- La rete fra persone e istituzioni con al centro l'alunno con disabilità si rende sempre più necessaria.

La legge 104 del 5/2/1992

- Art. 13 com. 1: «L'integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati.»
- Com. 3: «Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l'obbligo per gli Enti Locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.»

Il passaggio degli ATA allo Stato

- Legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 8 – Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato – com 2:
- Il personale di ruolo di cui al com. 1, dipendente dagli Enti Locali in servizio nelle Istituzioni Scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili.»
- D.M. 23/7/99 – art. 7 – Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: « il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale.»

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998/01

- CCNL 1998/2001 – Tabella A/1 Profilo del collaboratore scolastico.
- Indica tra le mansioni: «L'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Infine, svolge: assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale».
- Protocollo d'intesa tra il Ministero P.I. e ANCI UPI UNCEM e OO.SS. del 13 settembre 2000 – art. 2, punto B: «l'attività di assistenza ai disabili, di competenza della scuola, è assicurata dal personale ausiliario».


Nota MIUR 3390/2001

- Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta 'assistenza di base' degli alunni con disabilità.
- *L'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia prevista dall'art. 13, com. 3, della legge 104/92.*
- Il Collaboratore scolastico collabora con gli insegnanti e la FAMIGLIA (cm 3390/2001)
- Il Dirigente Scolastico assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza.

Art. 47 CCNL 2006/9-Gli incarichi specifici

- « i compiti del personale ATA sono costituiti:
 - a) Dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - b) Da **incarichi specifici** che nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti necessari per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, come descritto dal Piano delle attività.

Il numero e la tipologia di questi incarichi devono essere individuati nel Piano delle attività. Questi compiti saranno finalizzati per l'area A anche per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso».

- 
- L'attribuzione degli incarichi è effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della proposta del DSGA, secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di Istituto nell'ambito del Piano delle Attività. Esse saranno particolarmente finalizzate per l'area A per l'assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all'assistenza di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.

La formazione

- La legge 107/15 – meglio nota come Riforma della «Buona Scuola» – stabilisce espressamente (art. 1, com. 181, lett. C, punto 8), **l'obbligo dell'aggiornamento** anche per i collaboratori scolastici, al fine di assicurare l'assistenza di base agli alunni con disabilità.
- La formazione è ora resa obbligatoria.
- Viene esplicitata nel D.D. del MIUR n. 1443/2016
- Nella nota MIUR prot. n. 40587/2016
- Nel Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017:
Norme per la promozione dell'inclusione degli studenti con
disabilità

Formazione in servizio

- Art. 13. Formazione in servizio del personale della scuola
3. Il piano ... individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale ATA al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali e sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative.

Decreto Legislativo 66/2017 integrato e corretto dal DL 96/2019

- Art. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica
 - b) Alla definizione dell'organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai fini dell'inclusione scolastica iscritti presso ciascuna istituzione scolastica statale, fermo restando il limite alla dotazione organica...;
 - c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale...;

Le competenze dell'Ente Locale

L'integrazione scolastica si avvale anche di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali (Comune o Provincia di residenza dell'alunno). Le modalità di applicazione possono variare in base alle diverse disposizioni regionali.

Gli «operatori di assistenza» e «addetti alla comunicazione» sono figure professionali, nominate dagli Enti Locali, presenti a scuola, a supporto dell'alunno con disabilità, per consentirgli di frequentare le lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi di autonomia, l'Addetto alla Comunicazione si occupa degli alunni con disabilità sensoriale. L'organizzazione di questi servizi può però essere anche molto diversa nelle varie regioni d'Italia. Essi hanno principalmente il compito di consentire all'alunno di fruire dell'insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e non hanno nessuna competenza sul resto della classe (in certe regioni si chiamano anche «assistenti ad personam»).

Accordo di Programma metropolitano

- 22.2. Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (A.T.A.)
- Il personale A.T.A. partecipa a tutti gli effetti, in base alle proprie competenze, al processo di integrazione scolastica del bambino e dell'alunno con disabilità.
- Il collaboratore scolastico, in coerenza con le norme e i contratti di lavoro vigenti, garantisce l'assistenza di base. Nell'ambito dei compiti ordinari presta ausilio materiale, qualora necessario:
 - - nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche;
 - - all'interno e nell'uscita dalla scuola;
 - - nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
 - - nella ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche (da Tabella A – profili di area del personale ATA).
- Il collaboratore scolastico, sulla base di una specifica formazione e su incarico attribuito dal Dirigente Scolastico, può assumere compiti di particolare responsabilità nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.). In questo caso il collaboratore scolastico partecipa al processo di integrazione, interagisce e collabora con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, la famiglia e il personale sanitario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.).

Le barriere architettoniche

- Nella scuola, deve essere previsto il servizio igienico sia per i bambini disabili, che per gli adulti.
- Importanti provvedimenti legislativi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche si trovano già nella legge n. 104/92 «Legge quadro sull'handicap».
- In particolare l'art. 24 integra e modifica le prescrizioni contenute nelle precedenti disposizioni.
- Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche [...] com. 7 – Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili.